

## Per il pensionamento la cessazione deve essere effettiva

Il 30 settembre prossimo cesserò l'attività lavorativa per andare in pensione anticipata di anzianità dal primo ottobre. Successivamente, con il mio attuale datore di lavoro intendiamo sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro per un periodo da determinare. È possibile farlo decorrere dal primo ottobre, la stessa data di decorrenza della pensione?

G.Z. - Milano

La liquidazione della pensione, sia essa di anzianità o di vecchiaia, è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'attività autonoma. Tale requisito costituisce una presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, l'erogazione della prestazione sociale.

La legge, ai fini del cumulo tra pensione e reddito di lavoro dipendente, non prevede un lasso di tempo minimo tra la cessazione del rapporto di lavoro e il reimpiego. Tuttavia l'Inps (circolare 89/2009) afferma che «la ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico».

Se si viene riassunti dallo stesso datore di lavoro, per non incorrere nella presunzione di cessazione simulata non è tuttavia sufficiente avere l'accortezza di fare decorrere la nuova attività lavorativa dal giorno successivo a quello di decorrenza della pensione. Occorre anche avere cura che le condizioni del nuovo contratto non siano le stesse del precedente.

Sull'argomento è intervenuta recentemente la Corte di cassazione (sentenza 14417/2019), che ha formulato il seguente principio di diritto:

«Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro». Pertanto, secondo la Cassazione un nuovo rapporto di lavoro, stipulato alle medesime condizioni, sarebbe incompatibile con la pensione anche se decorrente qualche tempo dopo la stessa. Per superare la presunzione di simulazione dell'interruzione del rapporto di lavoro si deve fare ricorso a «plurimi potenziali indici sintomatici – non indicati dai giudici – ulteriori rispetto a un mero dato temporale», per verificare che il rapporto di lavoro abbia caratteristiche nuove rispetto al precedente.

**L'ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente.**

**Per gli executive professional è un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.**